

---

# Direttiva per lo svolgimento del field project

---

## Art. 1. Definizione e obiettivi

- 1.1. Per *field project* si intende un progetto di consulenza aziendale della durata di circa 3 mesi da parte di un gruppo di studenti che applicano le conoscenze acquisite in aula a casi reali sotto la supervisione di un Professore-tutor.
- 1.2. Il *field project* può essere previsto nel piano di studi di Master delle Facoltà. Il *field project* può essere previsto eccezionalmente nel piano di studi di Bachelor delle Facoltà. Anche in quest'ultimo caso si applica quanto indicato nella presente direttiva e si utilizza il modello di contratto allegato.
- 1.3. Modalità di scelta o assegnazione, compiti specifici, crediti assegnati, anno di svolgimento nonché l'eventuale obbligatorietà del *field project* sono definiti dai rispettivi piani degli studi.
- 1.4. I crediti assegnati per il *field project* possono variare da 9 a 12 ECTS, a dipendenza dell'impegno richiesto agli studenti.
- 1.5. Lo svolgimento del *field project* – laddove non sia previsto dal piano degli studi – non è consentito. Può esserlo eccezionalmente se il Direttore del Master vi acconsenta, esso sia ritenuto coerente con il piano degli studi dello studente e la disponibilità di posti lo permetta.

## Art. 2. Durata

Il *field project* deve essere svolto nel semestre indicato da ciascun piano degli studi.

## Art. 3 Sistema di valutazione e termini per l'ottenimento del titolo

- 3.1. A *field project* concluso, il tutor procede alla valutazione. In casi giustificati, fra studenti dello stesso gruppo possono essere previste differenziazioni di valutazione.
- 3.2. La valutazione del *field project* deve essere comunicata all'organo competente per la registrazione.
- 3.3. La valutazione del *field project* – salvo laddove diversamente previsto dalle direttive di facoltà - rientra nel calcolo della media per il conseguimento del titolo.
- 3.4. I crediti del *field project* sono definitivamente acquisiti quando il *field project* è superato.

#### **Art. 4 Contratto field project**

- 4.1. Il “contratto *field project*” è allegato alla presente direttiva. Ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 del Regolamento per le deleghe, per il “contratto *field project*” è prevista la firma collettiva a due ed è richiesta anche la firma del responsabile del progetto. Il “contratto *field project*” deve essere sottoscritto anche da tutti gli studenti.
- 4.2. Qualunque variazione formale o sostanziale dal modello di contratto allegato alla presente direttiva deve essere concordata e approvata dal Servizio giuridico (serviziogiuridico@usi.ch)
- 4.3. Il responsabile del progetto deve consegnare l’originale del contratto firmato al Career Service che può anche utilizzare il contratto stesso a scopo di promozione. Il Career Service non ha alcuna responsabilità nello svolgimento del *field project*.

#### **Art. 5 Clausola di riserva**

Salvo quanto espressamente stabilito nella presente direttiva, si rinvia a quanto previsto dalle singole Facoltà.

#### **Art. 6 Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore a partire dall’anno accademico 2019/20.

Direttiva approvata in data 27 giugno 2019 dal Comitato di Direzione.

Entra in vigore dal’a.a. 2020/21 per la facoltà di Facoltà di scienze informatiche, da settembre 2019 per le altre.